





Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NEXTGENERATIONITALIA



Direzione Regionale A1600A - Ambiente, Energia e Territorio Settore XST032 PNNR 1000 Esperti - Attuazione del Piano Territoriale per il supporto alla Regione e agli Enti Locali nella gestione di procedure complesse

Raccolta procedure complesse

(versione o.6)









VERIFICHE E APPROVAZIONI

vers	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
V0.1	Casetta					
V0.2	Casetta	10/03/22				
V0.3			LM	13/03/22		
V0.4	Asunis	05/04/22				
V0.5	Asunis, Logozzo	29/04/22				
V0.6	Asunis, Logozzo	05/05/22				

STATO DELLE VARIAZIONI

vers	PARAGRAFO O	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
	PAGINA	
V0.2		
V0.3	Tutto il documento	(solo editing)
V0.4		Revisione normativa e indirizziario
V0.5	Tutto il documento	Revisione di tutto il documento
V0.6	Alcune frasi	Revisione di alcune frasi

File: P1.1 Valutazione di Impatto Ambientale_20220505.docx





SOMMARIO

1.	PROCEDURA	1
2.	NORMATIVA	1
	EUROPEA	1
	NAZIONALE	
	REGIONALE	
3.	LINEE - GUIDA	2
4.	MODULISTICA:	3
5.		
6.	·	
	La fase di verifica di assoggettabilità a VIA	
	ELENCO ELABORATI PROGETTUALI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA	
	LA FASE DI VALUTAZIONE A VIA	
	ELENCO ELABORATI PROGETTUALI PER IL PAUR	7
7.	AUTORIZZAZIONE E PARERI NEL PAUR – TITOLI QUALITATIVI PIÙ FREQUENTI	8
8.	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO - GRAFICA	9
	SCHEMA BPMN DEL PROCEDIMENTO (LIVELLO GENERALE)	9
	TEMPI DEL PROCEDIMENTO - GANTT	16
9.	ENTI INTERESSATI - ATTORI DEL PROCEDIMENTO	20
10	O. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA TERRITORIALE DEL PROCEDIMENTO:	20
	REGIONE PIEMONTE	20
	Provincia di Alessandria	
	Provincia di Asti	
	PROVINCIA DI BIELLA	
	PROVINCIA DI CUNEO	
	Provincia di Novara	
	PROVINCIA VERBANO - CUSIO - OSSOLA	
	PROVINCIA DI VERCELLI	
IN	IDICE DELLE FIGURE	
	gura 1. Verifica assoggettabilità a VIA	9
	gura 2. Fase preliminare al PAUR- Verifica di assoggettabilità a VAS	10
	gura 3. Fase preliminare al PAUR – Fase di scoping	11
_	gura 4. PAUR	12
Fig r:	gura 5. PAUR - Fase 1	13
_	gura 6. PAUR – Fase 2 e 3	14
	gura 7. PAUR – Fase 4	15
	gura 8. Verifica assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)gura 9. Fase preliminare al PAUR	16 17
	gura 9. Fase preliminare al PAUR	
ı ıg Fi	gura 10_A. FAOR (art. 27 bis D.Lys 132/00 e s.ni.i.)	10 19





1. Procedura

La Valutazione di Impatto Ambientale, normata nella parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Titolo III, ha la finalità di proteggere la salute umana, migliorare la qualità dell'ambiente, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, gli impatti ambientali ovvero gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Inoltre la Valutazione di Impatto Ambientale deve identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente.

2. Normativa

Europea

<u>Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997</u> che modifica la direttiva 85/337/CEE. G.U.C.E. L 73 del 14 marzo 1997.

<u>Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003</u>: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio. G.U.C.E. n. L 41 del 14 febbraio 2003.

<u>Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003</u>: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. G.U.C.E. n. L 156 del 25 giugno 2003.

<u>Direttiva 2009/31/CE del 23 aprile 2009</u>: Direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

<u>Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011</u> – Versione codificata della direttiva VIA Direttiva del parlamento europeo e del consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 26 del 28 gennaio 2012.

La <u>Direttiva VIA 2014/52/UE</u>, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, le tematiche rettificate riguardano: semplificazione e armonizzazione delle procedure di VIA





con altre autorizzazioni ambientali; rafforzamento della qualità della procedura ; revisione del sistema sanzionatorio in caso di inadempienze.

Nazionale

D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

<u>Testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108</u>

Regionale

<u>Legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998</u> (nota bene: allegati non aggiornati vedi normativa successiva): Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.

Testo aggiornato degli allegati (d.c.r. n. 129-35527 del 20 settembre 2011, All. 2)

D.G.R. n. 21-4738 del 6 marzo 2017

Aggiornamento allegati B1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della medesima l.r. 40/1998, in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali in materia di energia, operato dalla legislazione regionale.

Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB

Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998, in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".

Deliberazione del Consiglio regionale n. 129-35527 del 20 settembre 2011

Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.

3. Linee - guida

Allegati / Normativa:

<u>DECRETO 30 marzo 2015</u>: Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

<u>Linee guida SNPA 28/2020</u>: Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale.





4. Modulistica:

link alla pagina di interesse:

Regione Piemonte

Città Metropolitana Torino

Provincia di Alessandria

Provincia di Asti

Provincia di Biella

Provincia di Cuneo

Provincia di Novara

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

Provincia Vercelli

5. Portale / pagina web / applicazione dedicata

Portale dedicato alla VIA sul sito della Regione Piemonte <a href="https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/

6. Descrizione del procedimento - testuale

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), così come indicato nella L.R. 40/98, è il processo che consente all'autorità competente di pervenire ad una decisione in merito all'impatto ambientale di un progetto; la VIA è costituita da una combinazione di una o più delle seguenti fasi:

- la fase di verifica, volta a determinare se un progetto, non obbligatoriamente sottoposto alla procedura di VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione:
- la fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, volta ad individuare, preliminarmente alla redazione dello stesso studio, su eventuale richiesta del proponente, gli argomenti ed i temi sui quali deve essere focalizzata l'attenzione di uno specifico studio di impatto ambientale;
- la fase di valutazione, finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

La fase di verifica di assoggettabilità a VIA

Secondo la L.R. 40/98 i progetti di opere e di interventi che sono sottoposti alla fase di verifica sono quelli descritti negli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette.





Nelle more di un compiuto recepimento nell'ordinamento regionale delle modifiche intervenute a livello statale, deve essere fatto riferimento alle dizioni riportate nelle corrispondenti categorie degli allegati III e IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, mantenendo ferma l'attuale suddivisione delle competenze tra Regione, Province, Città metropolitana e Comuni.

Nell'art.19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è descritta la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il proponente trasmette all'autorità competente gli elaborati riportati qui di seguito.

Elenco elaborati progettuali per la verifica di assoggettabilità a VIA

- Studio preliminare ambientale (art. 19, c. 1, D.Lgs. 152 2006);
- Progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (non obbligatorio ma raccomandato);
- Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
- Integrazioni ed approfondimenti forniti dal Proponente (ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) (se richiesti).

Entro 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. Il proponente ha 15 giorni per provvedere alla trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione l'autorità competente procede all'archiviazione.

Contestualmente alla ricezione della documentazione l'autorità competente provvede a <u>pubblicare</u> lo studio preliminare nel proprio <u>sito internet istituzionale</u>. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

Entro 30 giorni dalla comunicazione e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente.

L'autorità competente tenuto conto delle osservazioni pervenute verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.

L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 giorni dalla scadenza delle osservazioni. Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a 45 giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, l'autorità competente procede all'archiviazione. In casi eccezionali l'autorità competente può prorogare, per un





periodo non superiore a 20 giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica, questa proroga deve essere comunicata al proponente e pubblicata nel sito internet istituzionale.

Il provvedimento dell'autorità competente stabilisce:

- 1. di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione. Il proponente può richiedere una specifica sulle condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. L'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di 30 giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.
- 2. che il progetto <u>debba essere assoggettato al procedimento di VIA</u>, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.

La fase di valutazione a VIA

Secondo la L.R. 40/98 sono sottoposti alla fase di valutazione:

- a) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati A1 e A2;
- b) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Nelle more di un compiuto recepimento nell'ordinamento regionale delle modifiche intervenute a livello statale, deve essere fatto riferimento alle dizioni riportate nelle corrispondenti categorie degli allegati III e IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, mantenendo ferma l'attuale suddivisione delle competenze tra Regione, Province, Città metropolitana e Comuni.

La procedura di VIA è descritta nella parte seconda Titolo III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017, ha introdotto delle rilevanti modifiche per le procedure di VIA regionali: in particolare l'art. 27-bis ha trasformato la procedura di valutazione di impatto ambientale in una procedura di autorizzazione delle opere (PAUR) in cui la VIA è correlata al rilascio dei titoli abilitativi (vedi paragrafo successivo) necessari alla realizzazione e all'esercizio degli interventi.

La Procedura di PAUR in Regione Piemonte, che dura 245 giorni più 45 o 90 giorni di fase preliminare, si può suddividere in:

• <u>O. Fase preliminare al PAUR</u>, necessaria nel caso in cui il progetto sottoposto a VIA preveda una Variante semplificate al PRG art. 17 bis – Il proponente, come previsto dall'allegato k della D.G.R. n. 25-2977 del 2016, invia la proposta, comprensiva degli elaborati di Variante





Urbanistica e del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS o del rapporto preliminare per lo scoping.

L'Autorità Competente convoca la prima seduta della Conferenza dei Servizi CdS, non prima di 15 giorni dalla trasmissione degli elaborati. Entro 30 giorni dalla prima seduta, la CdS si esprime sugli elaborati del proponente.

Nel caso in cui si sia proceduto alla fase di <u>verifica di assoggettabilità</u> a VAS entro 90 giorni dall'invio dei documenti l'Autorità competente emette il provvedimento, assoggettando o meno il piano a VAS (valutazione); in tal caso il proponente predisporrà il Rapporto Ambientale in caso di Verifica di VAS; se si è proceduto alla <u>fase di scoping</u> entro 45 giorni dall'invio dei documenti l'Autorità competente emette il provvedimento indicando come procedere nella stesura del Rapporto Ambientale di VAS.

La variante 0a della fase preliminare al-PAUR è utilizzato per le attività produttive (DPR 160/2010).

• 1. Presentazione Istanza di PAUR: come previsto dal comma 1 dell'art. 27bis del D.Lgs 152/06, il proponente invia l'istanza allegando la documentazione (vedi nel box alla fine del paragrafo).

L'Autorità Competente, come previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, verifica l'avvenuto pagamento del contributo, pubblica sul sito internet istituzionale la documentazione e comunica l'avvenuta pubblicazione ai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA).

L' Autorità Competente e i SCA, come previsto dal comma 3 dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/06, dispongono di 30 giorni dalla data di pubblicazione e verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le eventuali integrazioni.

- 2. Consultazione Pubblico: ai sensi del comma 4 dell'art. 27bis del D.Lgs 152/06, l'Autorità
- Competente rende visibile l'Avviso al Pubblico sul sito internet e dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.
- 3. Richiesta Integrazioni: ai sensi del comma 5 dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/06, entro i successivi 30 giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per adempiere. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. In caso di integrazioni l'Autorità competente pubblicherà la documentazioni integrativa per una nuova consultazione al pubblico della durata di 15 giorni;
- 4. Fase Istruttoria: ai sensi del comma 7 dell'art. 27bis del D.Lgs 152/06, , l'autorità competente convoca una conferenza dei servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o potenzialmente interessate, per il rilascio del





provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'Amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.

Elenco elaborati progettuali per il PAUR

- ▼ Documenti della Valutazione di Impatto Ambientale:
 - Studio di Impatto Ambientale;
 - Sintesi non tecnica;
 - Progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - Avviso al pubblico (art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) che deve contenere:
 - a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
 - b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
 - c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
 - d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
 - e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
 - f) l'eventuale necessità della <u>valutazione di incidenza</u> a norma dell'articolo 10, comma 3.;
 - Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
- ▼ Elenco atti autorizzativi e concessori da acquisire (art. 27 bis, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- ▼ Documentazione progettuale relativa ai titoli abilitativi richiesti;
- ▼ Integrazioni ed approfondimenti forniti dal Proponente (ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).





7. Autorizzazione e pareri nel PAUR – Titoli qualitativi più frequenti

<u>Autorizzazioni e pareri compresi nel PAUR</u>

Provvedimento di VIA ai sensi della L.R 40/98

Elenco esemplificativo contenente i titoli abilitativi/altro piu' frequentemente compresi nei PAUR (art. 27-bis comma 1)

- o Valutazione di Incidenza (DPR 357/1997, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 19/2009)
- o Autorizzazione Paesaggistica (art.146 del D.Lgs. 42/2004)
- Verifica archeologica preventiva (D.Lgs. 50/2016 art. 25)
- Variante semplificata al P.R.G.C: ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 56/77
- Parere regionale ai sensi della L.R. 45/1989 sul vincolo idrogeologico
- Autorizzazione Idraulica (R.D. 523/1904)
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016
- o Concessione di derivazione di acqua pubblica (D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i.)
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Art. 3 comma 1 del DPR n. 59 del 13/3/2013)
 - ✓ autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ✓ comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ✓ autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ✓ comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - ✓ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - ✓ comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo
 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione Unica impianti FER (art 12 del D.Lgs. 387/03)
- Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 208, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Piano Utilizzo delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017)
- Permesso di Costruire (DPR 380/2001)
- o Parere preventivo in materia antincendio (DPR n. 151/2011)
- o Autorizzazione preventiva sismica (DPR 380/2001)





8. Descrizione del procedimento - grafica

Schema BPMN del procedimento (livello generale)




Figura 1. Verifica assoggettabilità a VIA



FASE 0a - Preliminare PAUR - Verifica assoggettabilità VAS




Figura 2. Fase preliminare al PAUR- Verifica di assoggettabilità a VAS



FASE 0b - Preliminare PAUR - Fase di scoping della VAS




Figura 3. Fase preliminare al PAUR – Fase di scoping






Figura 4. PAUR






Figura 5. PAUR – Fase 1







Figura 6. PAUR – Fase 2 e 3











Tempi del procedimento - Gantt

Caso di Verifica di assoggettabilità a VIA senza integrazioni

		durat
	Nome	а
TO	Riceve e protocolla istanza	0
T1	Verifica completezza e adeguatezza documenti	5
	Pubblicazione studio preliminare sito internet e raccolta	
T3	osservazioni	30
Т6	Adozione provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA	45
Totale		80


		durat
	Nome	a
T0	Riceve e protocolla istanza	0
T1	Verifica completezza e adeguatezza documenti	5
T2	Richiesta integrazioni documenti	15
	Pubblicazione studio preliminare sito internet e raccolta	
T3	osservazioni	30
T5	Richiesta sospensione del proponente per integrazioni	45
Т6	Adozione provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA	45
T4	Proroga dell'A.C. per progetto di natura complessa	20
Totale		160


Figura 8. Verifica assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)


Caso di Verifica di assoggettabilità a VAS

	Nome	durata
T0	Trasmissione dei documenti	0
T1	Convocazione della prima Cds (art 17-bis L.R. 56/77)	15
T2	Espressione CdS	30
Т3	Autorità Competente VAS emette il provvedimento/parere motivato in caso di assoggettabilità a VAS	60
	Tempistiche della Verifica di VAS	90
	Tempi della verifica di VAS calcolati con i riferimenti ai contenuti della DGR 29 Febbraio 2016, n. 25-2977	105

Caso di Verifica di assoggettabilità a VAS con sospensione











	Nome	durata
T0	Trasmissione dei documenti	0
T1	Convocazione della prima Cds (art 17-bis L.R. 56/77)	15
T1A	Sospensione per integrazioni atti procedura urbanistica	30
T2	Espressione CdS	30
Т3	Autorità Competente VAS emette il provvedimento/parere motivato in caso di assoggettabilità a VAS	30
	Tempistiche della Verifica di VAS	90
	Tempi della verifica di VAS calcolati con i riferimenti ai contenuti	
	della DGR 29 Febbraio 2016, n. 25-2977	105


Caso di Scoping a VAS


	Nome	durata
TO	Trasmissione dei documenti	0
T1	Convocazione della prima Cds (art 17-bis L.R. 56/77)	15
T2	Espressione CdS- Autorità Competente VAS emette il provvedimento per stesura RA	30
Total e		45

Caso di Scoping a VAS con sospensione

	Nome	durata
TO	Trasmissione dei documenti	0
T1	Convocazione della prima Cds (art 17-bis L.R. 56/77)	15
T1A	Sospensione per integrazioni atti procedura urbanistica	30
T2	Espressione CdS/Autorità Competente VAS emette il provvedimento per stesura RA	30
Total		75
е		'3

Figura 9. Fase preliminare al PAUR












Caso di Paur senza integrazioni senza VAS


	Nome	durata
TO	Trasmissione dei documenti (comma 1 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	0
T1	Verifica pagamento contributi, pubblicazione dei documenti e comunicazione di avvenuta pubblicazione ai S.C.A. (comma 2 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	10
T2	Richiesta chiarimenti e integrazioni e Pubblicazione di avviso al pubblico (comma 3 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
Т3	Fase di consultazione Pubblico (comma 4 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T4	L'amministrazione competente può richiedere integrazioni - nessuna richiesta (comma 5 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T5	L'amministrazione competente invia lettera convocazione CdS (legge 241/90 art.14 bis comma 7)	10
Т6	Prima riunione della CdS (legge 241/90 art.14 bis comma 7)	45
T7	Conclusione CdS (comma 7 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	90
Totale		245



Caso di Paur con integrazioni senza VAS

	Nome	durata
T0	Trasmissione dei documenti (comma 1 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	0
T1	Verifica pagamento contributi, pubblicazione dei documenti e comunicazione di avvenuta pubblicazione ai S.C.A. (comma 2 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	10
T2	Richiesta chiarimenti e integrazioni (comma 3 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T2A	Tempo di consegna delle integrazioni (comma 3 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T3	Fase di consultazione Pubblico (comma 4 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T4	L'amministrazione competente può richiedere integrazioni (comma 5 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T4A	Richiesti dal proponente per rispondere ale integrazioni (comma 5 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T4B	Sospensione richiesta dal proponente per rispondere alle integrazioni (comma 5 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	180
T4C	Consultazione pubblico (comma 5 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	15
T5	L'amministrazione competente invia lettera convocazione CdS (legge 241/90 art.14 bis comma 7)	10
T6	Prima riunione della CdS (legge 241/90 art.14 bis comma 7)	45
T7	Conclusione CdS (comma 7 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	90
Totale		485

Figura 10_A. PAUR (art. 27 bis D.Lgs 152/06 e s.m.i.)








Caso di Paur senza integrazioni con VAS

	Nome	durata
TO	Trasmissione dei documenti (comma 1 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	0
T1	Verifica pagamento contributi, pubblicazione dei documenti e comunicazione di avvenuta pubblicazione ai S.C.A. (comma 2 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	10
T2	Richiesta chiarimenti e integrazioni e Pubblicazione di avviso al pubblico (comma 3 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
Т3	Fase di consultazione Pubblico (comma 4 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	45
T4	L'amministrazione competente può richiedere integrazioni - nessuna richiesta (comma 5 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T5	L'amministrazione competente invia lettera convocazione CdS (legge 241/90 art.14 bis comma 7)	10
T6	Prima riunione della CdS (legge 241/90 art.14 bis comma 7)	45
Т7	Conclusione CdS con variante urbanistica già conclusa (comma 7 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	90
Totale		260



Caso di Paur con integrazioni con VAS

	Nome	durata
T0	Trasmissione dei documenti (comma 1 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	0
T1	Verifica pagamento contributi, pubblicazione dei documenti e comunicazione di avvenuta pubblicazione ai S.C.A. (comma 2 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	10
T2	Richiesta chiarimenti e integrazioni (comma 3 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T2A	Tempo di consegna delle integrazioni (comma 3 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T3	Fase di consultazione Pubblico (comma 4 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	45
T4	L'amministrazione competente può richiedere integrazioni (comma 5 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T4A	Richiesti dal proponente per rispondere ale integrazioni (comma 5 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	30
T4B	Sospensione richiesta dal proponente per rispondere alle integrazioni (comma 5 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	180
T4C	Consultazione pubblico (comma 5 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	15
T5	L'amministrazione competente invia lettera convocazione CdS (legge 241/90 art.14 bis comma 7)	10
T6	Prima riunione della CdS con valutazioni sulla variante urbanistica (legge 241/90 art.14 bis comma 7)	45
T7	Conclusione CdS con variante urbanistica già conclusa (comma 7 art 27-bis del D.Lgs. 152/06)	90
Totale		500

Figura 11_B. PAUR (art. 27 bis D.Lgs 152/06 e s.m.i.)







9. Enti interessati - attori del procedimento

- REGIONE
- PROVINCIA
- COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO
- ALTRI COMUNI INTERESSATI
- ARPA
- GESTORI DELLE AREE PROTETTE
- ASL
- VVFF
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI
- ALTRI ENTI RESPONSABILI
- ALTRI SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE
- PUBBLICO: tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni e organizzazioni, che hanno diritto di partecipare alla consultazione pubblica in fase di valutazione ed essere informati sul procedimento.

10. Articolazione organizzativa territoriale del procedimento:

Regione Piemonte

Unità organizzativa	Responsabile	Telefono	@mail
A1600A - Ambiente, energia	Direttore:		territorio-
e territorio	Ing. Stefania Crotta	0114321413	ambiente@regione.pi emonte.it
A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate	Ing. Salvatore Scifo	0114321410	valutazioni.ambientali @regione.piemonte.it
sito web	indirizzo	@PEC	
https://	Via Principe Amedeo	<u>valutazioni.ambi</u>	
www.regione.piemonte.it/	17	entali@cert.regi	
web/amministrazione/		one.piemonte.it	
organizzazione/direzioni-			
settori-regionali/a1600a-			
<u>ambiente-energia-territorio</u>			





Provincia di Alessandria

Unità organizzativa	Responsabile	Telefono	@mail
Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale	Dott. Paolo Platania	0131304817	direzionepianificazion e@provincia.alessand ria.it
		0131304701 - 0131304760	daniela.pastorino@pr ovincia.alessandria.it andrea.kamalich@pro
		0131304720	vincia.alessandria.it samanta.tognon@pro vincia.alessandria.it
sito web	indirizzo	@PEC	Referenti
http:// www.provincia.alessandria.it	Via Galimberti, 2/A, 15121 Alessandria	protocollo.amb iente@cert.pro	Dott.ssa Daniela Pastorino
/index.php? ctl=dotazioneorganica&fl=sin gola&id=79		vincia.alessandr ia.it	Dott. Andrea Kamalich
<u> </u>			Dott.ssa SamantaTognon

Provincia di Asti

Unità organizzativa	Responsabile	Telefono	@mail
Settore Ambiente		0141433208	ambiente@provincia.
			<u>asti.it</u>
sito web	indirizzo	@PEC	
https://	Piazza Alfieri , 33	provincia.asti@	
www.provincia.asti.it/it/	14100 Asti	<u>cert.provincia.a</u>	
page/v-i-a		<u>sti.it</u>	

Provincia di Biella

Unità organizzativa	Responsabile	Telefono	@mail
Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche	Dott.ssa Federica Maria Clementina Facchino	0158480896	rifiuti@provincia.biell a.it
sito web	indirizzo	@PEC	
https:// servizi.provincia.biella.it/	Via Q. Sella n. 12 - 13900 - BIELLA	protocollo.prov inciabiella@pec	





openweb/benefici/	.ptbiellese.it	
ufficio.php?tipo=U&id=36		

Provincia di Cuneo

Unità organizzativa	Direttore:	Telefono	@mail
Presidio del territorio - Ufficio VIA	Dott. Risso Alessandro		ufficio.via@provincia. cuneo.it
sito web	indirizzo	@PEC	Referenti:
https:// www.provincia.cuneo.it/ valutazione-impatto- ambientale/index	Cuneo - Corso Nizza, 21 - 4º piano	protocollo@pr ovincia.cuneo.l egalmail.it	Dott.ssa Oliva Patrizia

Provincia di Novara

Unità organizzativa	Dirigente:	Telefono	@mail
Ufficio Programmazione Ambientale	Ing. Davide Rabuffetti	0321378415	d.rabuffetti@provinci a.novara.it
			aria@provincia.novar a.it
			a.ferrera@provincia.n ovara.it
sito web	indirizzo	@PEC	Responsabile
https:// www.provincia.novara.it/ Ambiente/VIA/	C.so Cavour 2	protocollo@pr ovincia.novara. sistemapiemon te.it	Dott. Alessandro Ferrera

Città Metropolitana di Torino

Unità organizzativa	Dirigente:	Telefono	@mail
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA o all'Ufficio di Deposito dei Progetti della Città Metropolitana di Torino (Sportello Ambiente)	Ing. Coffano Claudio	0118616397	claudio.coffano@citta metropolitana.torino.i t
sito web	indirizzo	@PEC	





http://	Corso Inghilterra 7-	protocollo@cer	
www.cittametropolitana.tori	10138 Torino	t.cittametropoli	
no.it/cms/ambiente/via		tana.torino.it	

Provincia Verbano - Cusio - Ossola

Unità organizzativa	Dirigente:	Telefono	@mail
Area Ambiente e Georisorse	Dott. Giuseppe Testa	0323495011	testa@provincia.verb ania.it
sito web	indirizzo	@PEC	
https://www.provincia.verbano-	Via dell'Industria,25	protocollo@cer	
cusio-ossola.it/la-provincia/ uffici-e-servizi/atti-	28924 Verbania (VB)	t.provincia.verb ania.it	
<u>amministrativi/la-valutazione-</u> <u>di-impatto-ambientale-via/</u>		<u> </u>	

Provincia di Vercelli

Unità organizzativa	Responsabile	Telefono	@mail
Provincia di Vercelli - Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico	(P.O.) Nadia Casale	0161590441	nadia.casale@provinc ia.vercelli.it
	Dott.ssa Lamberti Paola	0161590238	paola.lamberti@provi ncia.vercelli.it
sito web	indirizzo	@PEC	Referenti:
https:// www.provincia.vercelli.it/it/ page/valutazione-impatto- ambientale	Via San Cristoforo n.3 - 13100 – VERCELLI	presidenza.pro vincia@cert.pr ovincia.vercelli. it	